



**Paolo Cavana**

(professore ordinario di Diritto canonico ed ecclesiastico nell'Università LUMSA di Roma, Dipartimento di Giurisprudenza, Economia, Politica e Lingue moderne)

***"A chiare lettere - Confronti"* • Il crocifisso davanti alle Sezioni Unite della Cassazione: difesa di diritti o accanimento iconoclasta?**

1 - Con ordinanza n. 19618 del 18 settembre 2020 una sezione della Cassazione ha rimesso alle Sezioni Unite la decisione di un ricorso contro la sentenza della Corte d'appello di Perugia, che ha respinto l'appello proposto da un docente contro la sentenza del Tribunale della stessa sede che aveva ritenuto legittima la sanzione disciplinare della temporanea sospensione dall'insegnamento comminatagli dall'Ufficio Scolastico Provinciale.

Alla base di tale provvedimento vi era stato il comportamento del docente, il quale - secondo quanto esposto nell'ordinanza in oggetto -

*"invocando la libertà di insegnamento e di coscienza in materia religiosa, aveva sistematicamente rimosso il simbolo [il crocifisso] prima di iniziare la lezione, ricollocandolo al suo posto solo al termine della stessa, ed aveva anche proferito frasi ingiuriose nei confronti del dirigente, che pretendeva il rispetto delle disposizioni impartite in conformità al deliberato dell'assemblea di classe"*,

che si era invece pronunciata a favore dell'esposizione del crocifisso nell'aula durante le lezioni.

Potrebbe sembrare strano che ancora una volta, dopo tante pronunce, anche della Cassazione, intervenute negli ultimi decenni sulla presenza del crocifisso nelle aule scolastiche italiane e l'intervento della *Grande Chambre* della CEDU (*Lautsi and Others v. Italy*, 2011), la questione torni a essere sottoposta al giudice italiano di legittimità. D'altra parte la fattispecie in oggetto presenta in effetti, come è stato osservato, un aspetto nuovo rispetto ad altri precedenti, in quanto questa volta è un docente, non un alunno o i suoi genitori, a reclamare la rimozione del crocifisso durante le sue lezioni, anzi ad avere unilateralmente attuato questo proposito contro la volontà degli alunni espressa a maggioranza nell'assemblea di classe. Se la fattispecie è dunque parzialmente nuova, non lo sono però altrettanto gli argomenti utilizzati, che risultano in parte anche lacunosi.

Non mi soffermo sull'articolata giurisprudenza anteriore, né sulle fonti che giustificano nell'ordinamento italiano la presenza del crocifisso



nelle aule scolastiche, su cui è già stato scritto molto, come pure sul significato, religioso o culturale, di tale simbolo, sul quale anche di recente la dottrina si è soffermata. Mi concentrerò piuttosto sulle argomentazioni giuridiche richiamate nell'ordinanza a sostegno del nuovo ricorso.

2 - Il ricorrente lamenta innanzitutto la violazione della sua libertà di insegnamento (art. 33, primo comma, Cost.), ma in realtà questa non ha alcuna connessione con l'esposizione del crocifisso nell'aula scolastica. Il docente esercita la sua libertà di insegnamento, intesa come "autonomia didattica e come libera espressione culturale del docente" (art. 1, primo comma, D.lgs. n. 297 del 1994), impartendo le lezioni agli alunni secondo i programmi scolastici. La presenza del crocifisso in aula non incide e non condiziona in alcun modo l'esercizio di tale sua libertà, che è al contempo adempimento di un dovere professionale, né la sua libertà di espressione culturale, che può estrinsecarsi anche nella legittima critica ai valori e ai riferimenti storici veicolati da quel simbolo ma sempre - perché questo costituisce un limite alla sua libertà di insegnamento e un suo obbligo di servizio - "nel rispetto della coscienza morale e civile degli alunni", che egli deve anzi promuovere e valorizzare (art. 2, cit.). Infatti l'esercizio della libertà di insegnamento del docente, che è al contempo adempimento di una funzione pubblica, "è diretto a promuovere, attraverso un confronto aperto di posizioni culturali, la piena formazione della personalità degli alunni" (art. 1, secondo comma, cit.).

La decisione del docente di rimuovere il crocifisso dall'aula scolastica durante le sue lezioni anche contro la volontà contraria manifestata dagli alunni, non riflette certamente questo approccio necessariamente dialogante e rispettoso della coscienza degli alunni ma si presenta piuttosto, nella descrizione fornita nell'ordinanza, come un atto di imposizione, se non di sopraffazione, attuato facendo leva sulla sua posizione di autorità e verosimilmente percepito come tale dagli alunni e dalle loro famiglie.

3 - Il ricorrente lamenta la violazione della sua libertà di coscienza e di religione, che sarebbe lesa dall'esposizione del crocifisso nell'aula durante la sua lezione. Ora, senza soffermarsi sul carattere meramente passivo del crocifisso, già accertato dalla CEDU e che, se valido per la libertà di coscienza degli alunni, più vulnerabili, *a fortiori* dovrebbe valere per quella del docente, persona adulta e già formata, una simile contestazione omette completamente di considerare il rapporto asimmetrico che sussiste nella



scuola dell'obbligo tra docente e discenti, quest'ultimi soggetti minori in fase di formazione, cui spetta una tutela rafforzata all'interno della scuola contro ogni forma di pressione o di indottrinamento indebita anche, e soprattutto, da parte del docente.

Tutta la giurisprudenza della CEDU sul divieto dell'uso di simboli religiosi da parte di docenti nella scuola pubblica è motivata proprio dal particolare stato di soggezione e di vulnerabilità, a motivo della minore età, in cui versano gli alunni rispetto al docente, tenuto pertanto in quanto rappresentante dell'istituzione scolastica a un severo obbligo di discrezione e *self-restraint* sul piano religioso nel suo complessivo rapportarsi agli alunni per evitare indebiti condizionamenti sulla loro libertà di coscienza e di religione e delle rispettive famiglie, facendo leva sulla sua posizione di potere e di superiorità nei confronti dell'alunno (cfr. *Dahlab c. la Suisse*, 2001).

Nella scuola italiana il docente non è tenuto a un simile obbligo di discrezione. Egli può esprimere e manifestare le proprie convinzioni in materia religiosa anche nell'esercizio delle sue funzioni, tra l'altro indossando un abito religioso (sacerdote o suora) o un simbolo religioso di natura personale durante le lezioni. Altrettanto possono fare gli studenti, ai quali non è vietato di indossare un velo a coprire i capelli o una *kippà* della tradizione ebraica. Pertanto risulta eccentrica la pretesa del ricorrente di rimuovere il crocifisso durante le lezioni invocando l'asserita lesione della sua libertà di coscienza. Altrettanto potrebbe allora dirsi per il velo islamico di una studentessa, che potrebbe infastidire o turbare la coscienza del docente, e la stessa obiezione potrebbe essere sollevata da un altro o più studenti nei confronti del docente stesso o nei confronti di un altro studente per aver espresso a parole o manifestato in altro modo convinzioni in materia religiosa o ideologica a lui sgradite.

4 - In realtà il modello pluralista della scuola pubblica italiana, fondato sul "confronto aperto di posizioni culturali" e sulla promozione della libera formazione della personalità degli alunni, esige da tutti i suoi componenti, primo fra tutti il docente, in quanto adulto e titolare di precise responsabilità in campo educativo e disciplinare, un atteggiamento di aperta disponibilità e di tolleranza rispetto alle posizioni culturali espresse dagli alunni. Egli ha certamente il pieno diritto di esprimere le proprie convinzioni e di manifestarle liberamente nell'attività di insegnamento ma non fino al punto di poterle imporre materialmente agli alunni, come invece avvenuto mediante la rimozione del crocifisso da lui attuata unilateralmente e anche contro la volontà espressa dall'assemblea di



classe, venendo meno con ciò al suo dovere di rispettare la coscienza morale e civile degli alunni, di cui anzi dovrebbe essere custode e garante in vista della libera formazione della loro personalità.

In questa prospettiva viene meno anche l'asserita discriminazione indiretta di cui il ricorrente lamenta di essere vittima, in quanto la presenza del crocifisso esporrebbe a un particolare "svantaggio" solo gli insegnanti non aderenti alla religione cattolica. È infatti evidente che il valore della tolleranza e il rispetto della coscienza morale degli alunni, cui il docente è tenuto a conformare il suo comportamento, vale proprio a fronte di opinioni o convinzioni da lui non condivise o sgradite, come quella contraria alla rimozione del crocifisso espressa dalla maggioranza degli alunni. Non si comprende inoltre quale "situazione di particolare svantaggio rispetto ad altre persone" (art. 2, primo comma, lett. b, d. lgs n. 216 del 2003) - non mero fastidio o disaccordo ideologico, poiché questo è implicito in ogni spazio pubblico di confronto - il docente potrebbe accusare dalla presenza del crocifisso, che non lo ostacola nell'esercizio di alcuna delle sue libertà, anche quella di criticarne davanti alla classe il significato e la stessa presenza, ma sempre nel rispetto della coscienza religiosa e civile degli alunni.

Quanto poi all'asserito significato settario di tale simbolo, va ricordato che la sua affissione nelle aule scolastiche italiane risale storicamente alla laicissima legge Casati del 1859, in pieno conflitto risorgimentale tra lo Stato e la Chiesa, che esso interroga da sempre in modo trasversale cattolici e laici e che la sua presenza nella scuola pubblica non è attualmente imposta da alcuna norma confessionale o concordataria ma riflette una tradizione diffusa nel nostro paese che supera barriere confessionali e ideologiche.

**5 -** In questo contesto, nel quale viene assicurato al docente la piena libertà di insegnamento nell'esposizione dei programmi scolastici e la libertà di manifestare i propri convincimenti anche in materia religiosa, la sua pretesa di conformare alle proprie esclusive convinzioni in materia religiosa anche l'ambiente scolastico, contro l'espressa volontà contraria manifestata dagli alunni, appare priva di fondamento e contraria a quella educazione alla tolleranza che deve ispirare la scuola pubblica.

In realtà la rimozione del crocifisso, attuata sistematicamente dal docente durante la sua lezione, appare come un atto di prepotenza rispetto alla volontà contraria manifestata dagli alunni, questo sì lesivo del carattere della scuola pubblica, intesa nel nostro ordinamento non come spazio asettico e neutro, dal quale bandire le diversità e i valori diffusi



nella società civile, ma come luogo di aperto confronto e scambio di idee per la formazione negli alunni di una coscienza critica e informata a uno spirito di tolleranza.

Si noti che l'ambiente scolastico, tra cui *in primis* l'aula di classe, rientra per gli alunni nell'ambito del più complessivo obbligo di frequenza scolastica, cui essi sono assoggettati per legge al pari delle rispettive famiglie, mentre per il docente si tratta del luogo ove esercitare una funzione liberamente scelta e retribuita, con una serie di obblighi di servizio corrispettivi e a lui precogniti. Le due situazioni, quella del docente e quella degli alunni, anche per questa ragione non sono in alcun modo comparabili, sicché parlare in questo specifico caso di un necessario bilanciamento di diritti di libertà - quella di insegnamento e il rispetto della coscienza morale e civile degli alunni -, quasi che il docente e gli alunni si trovassero nella scuola su un piano di parità, risulta improprio, se non fuorviante.

Attraverso la sua attività di insegnamento il docente esercita comunque e inevitabilmente una forte influenza sulla formazione della personalità degli alunni, esprimendo liberamente e in posizione di autorità le proprie convinzioni nell'esposizione della sua materia, nella fattispecie materie letterarie. Anche in questo caso egli è però tenuto al doveroso rispetto della coscienza degli alunni, cui spetta la tutela prioritaria in questo asimmetrico rapporto che sussiste tra docente e alunni nella scuola pubblica. Se sulla questione dell'esposizione del crocifisso il docente potesse arbitrariamente imporre la sua volontà di rimozione - che peraltro dovrebbe poi valere anche nell'ipotesi contraria di una sua volontà di conservazione - contro la volontà espressa degli alunni, si avrebbe davvero una plateale mancanza di rispetto della loro coscienza religiosa e civile, che merita invece, per le ragioni già viste, una tutela rafforzata nell'ambiente scolastico.

6 - Sull'argomento della decisione a maggioranza presa dagli alunni, che secondo alcuni sarebbe potenzialmente idonea a ledere i diritti dei dissenzienti (anche quando fosse a favore della rimozione?), è facile rispondere con la CEDU che la presenza del crocifisso non lede i diritti di alcuno poiché non esige ossequio né impone a chicchessia, tanto meno al docente, alcun comportamento sia di carattere commissivo che omissivo.

In ogni caso si tratta di un argomento estraneo alla fattispecie in oggetto in quanto potrebbe tutt'al più riguardare i rapporti tra gli alunni, non quello tra quest'ultimi e il docente. Infatti il docente è tenuto, in base alla legge italiana e per obbligo di servizio, a rispettare la coscienza morale



e civile degli alunni, e, in base alla giurisprudenza della CEDU, sarebbe tenuto altresì a un obbligo di neutralità e *resèrve* che gli imporrebbe di astenersi, se non dalla manifestazione, quanto meno dall'imposizione delle proprie convinzioni in materia religiosa proprio a tutela della libertà di coscienza e di religione degli alunni, che costituisce un bene tutelato con priorità nella scuola pubblica.

Quanto infine all'invocato principio di laicità, esso implica equidistanza e imparzialità dello Stato nei confronti di tutte le religioni e dei loro fedeli sul piano della tutela dei diritti e delle libertà, che nella fattispecie non sono in questione, ma non può certo comportare l'azzeramento dei valori diffusi nella coscienza civile e religiosa dei cittadini, soprattutto nella scuola pubblica. Proprio con riferimento a quest'ultima la Corte costituzionale ha affermato che

"l'attitudine laica dello Stato-comunità [...] risponde non a postulati ideologizzati ed astratti di estraneità, ostilità o confessione dello Stato-persona o dei suoi gruppi dirigenti, rispetto alla religione o ad un particolare credo, ma si pone a servizio di concrete istanze della coscienza civile e religiosa dei cittadini"

(sent. n. 203 del 1989, punto 7 del *Considerato in diritto*), secondo quella logica strumentale, corrispondente ai caratteri di uno Stato democratico e pluralista, che giustifica la piena legittimità della nuova disciplina dell'insegnamento della religione cattolica nella scuola pubblica.

7 - Si potrà obiettare che tale insegnamento è oggi costituzionalmente legittimo perché fondato sulla libera scelta dell'alunno e delle famiglie, mentre la presenza del crocifisso è imposta a tutta la classe. Ma si deve replicare, seguendo la CEDU, che il crocifisso, a differenza dell'insegnamento religioso, è un simbolo "essenzialmente passivo", la cui presenza muta, tanto più in una società sommersa da messaggi invasivi e pervasivi di ogni tipo, non lede alcun diritto o libertà per le ragioni già viste. Esso veicola *valori* - di rispetto della sofferenza, di solidarietà e di amore per il prossimo - che nella tradizione italiana si sono identificati con il simbolo della passione di Cristo: non un segno di gloria umana ma di vera e profonda umanità, come ha scritto Natalia Ginzburg, che ha ispirato per secoli e continua a ispirare l'animo della nostra gente.

Perché vergognarsene? Perché continuare ad accanirsi contro questo simbolo, ancora diffuso e accolto tra la popolazione, che impone a tutti un esigente esame di coscienza? Saranno alcuni giudici, nell'attuale profonda crisi della giustizia in Italia, a voler contribuire di fatto a bandire questo simbolo di amore dalla scuola italiana? Ma forse è proprio questo



che disturba nel crocifisso: non tanto la sua origine religiosa ma la sua perenne carica sovvertitrice di ogni potere, anche religioso, e di ogni sistema politico filosofico ed economico, ponendo sempre al centro il mistero dell'uomo e del dolore come cifra del suo esistere e del suo solo riscatto nell'amore.

*The Crucifix controversy before the Supreme Court's United Sections: protection of rights or iconoclast fury?*

**ABSTRACT:** This short paper critically examines, in the light of Italian and European case-law, the contents and juridical arguments of an order issued by a Section of the Italian Court of Cassation, which remits to the United Sections – the highest level of the Court – the decision on the Crucifix controversy arisen in a State school. Differently from previous cases, in the present one the teacher, and not the students or their families, removed the crucifix, hanging on the wall of the classroom as required by an old regulation, against student's will. This repeated behaviour stirred a controversy between the teacher and the school director, which is now under judgment. Under the Italian law, secularism is not in contrast with the display of religious symbols in a State school, whose mission is that of fostering and promoting the development of children's and student's personality also through the free exchange of different ideas and points of view.

Parole chiavi

Crocifisso – scuola pubblica – docente - libertà di insegnamento - limiti

Key words

Crucifix – State school – teacher – freedom of teaching – limitations